

CAMERA DEI DEPUTATI N. 3798

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

**TATTARINI, NARDONE, OLIVERIO, DI FONZO, DI CAPUA,
DI STASI, ROTUNDO, MONTECCHI, PAOLONI, BONITO,
MAGDA NEGRI, VIVIANI, VIGNI**

Nuova disciplina dell'attività di allevamento di cavalli

Presentata il 7 febbraio 1996

ONOREVOLI COLLEGHI ! — La necessità di una definizione dell'impresa agricola di allevamento che corrisponda all'evoluzione tecnologica e produttiva è particolarmente evidente nel settore zootecnico, ove la stessa struttura aziendale ha subito trasformazioni profonde e l'impatto delle nuove tecnologie, anche su sollecitazione di una domanda qualitativamente e quantitativamente più consistente dei prodotti degli allevamenti. L'allevamento tradizionale tende, infatti, ad essere sostituito da nuove forme di allevamento intensive nelle quali la produzione zootecnica è svincolata dal nesso fisico con le risorse del fondo.

A questo proposito nel documento (XVII n. 13) approvato a conclusione dell'indagine conoscitiva sull'ippicoltura dalla IX Commissione permanente dal Senato della Repubblica il 6 marzo 1991 si legge: « La

disciplina fiscale dell'attività di allevamento dei cavalli risulta infine sostanzialmente insoddisfacente sia in rapporto all'evoluzione del concetto di allevamento nella realtà odierna, sia in riferimento agli orientamenti della Comunità europea di recente precisati con le direttive del giugno 1990.

Quanto al primo profilo va specificato che, per la dottrina più sensibile ai problemi del diritto agrario, l'allevamento del bestiame costituisce una attività agricola autonoma che si realizza senza un collegamento funzionale con il fondo e ciò in aderenza anche all'evoluzione dovuta all'introduzione di nuove tecnologie; ma detta evoluzione del settore agricolo riguarda, oggi, anche la capacità professionale dell'imprenditore agricolo che non può rimanere legato a concetti superati e

deve poter estrinsecare le proprie potenzialità in attività non strettamente tradizionali.

D'altra parte la Comunità europea ha definito più volte come agricola sotto ogni aspetto l'attività di allevamento di cavalli e da ultimo, con la direttiva 428/90/CEE ha riaffermato che l'allevamento dei cavalli e in particolare dei cavalli da corsa rientra generalmente nell'ambito delle attività agricole e costituisce una fonte di reddito per una parte della popolazione agricola ».

Il Trattato di Roma considera agricoli i prodotti di tale allevamento. Inoltre, il regolamento (CEE) n. 1360/78 del Consiglio, del 19 giugno 1978, sulle associazioni dei produttori, all'articolo 5, nel definire come produttore agricolo il conduttore di una azienda agricola che produce quei frutti del suolo e dell'allevamento elencati

nell'allegato II del Trattato di Roma, conferisce una importanza esclusiva all'oggetto di una determinata attività, indipendentemente dai modi in cui essa si svolge; è il prodotto preliminarmente definito agricolo che finisce per imprimere al soggetto interessato la qualifica di « produttore agricolo per il mercato ».

L'inserimento dell'economia italiana nel contesto europeo, il cui ordinamento fa rientrare nell'agricoltura allevamenti di specie animali ben più numerose della nozione tradizionale « di bestiame », non può non influire sulla interpretazione dell'articolo 2135 del codice civile, spingendo per una estensione ben più ampia di quella tradizionale.

Questo è il senso della nostra proposta di legge, che definisce attività agricola l'attività di allevamento di cavalli di qualsiasi razza e per qualsiasi fine.

PROPOSTA DI LEGGE

—

ART. 1.

1. L'attività di allevamento di cavalli di qualsiasi razza e per qualsiasi fine è considerata, a tutti gli effetti, attività agricola ai sensi dell'articolo 2135 del codice civile.

ART. 2.

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

